



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 139/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del 19 novembre 2024, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 1° settembre 2022 al n. 20542 C del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dalla Sig.ra OMISSIS, elettivamente domiciliata in OMISSIS,, Corso OMISSIS,, n. OMISSIS, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni, (c.f. SCPNNL63C60L103F), antonella.scipioni@pec-avvocatiteramo.it, che la rappresenta e difende giusta procura presente in atti;

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587) con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede di Teramo - in persona del Direttore in carica *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto;

esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente ha riferito che, nell'anno scolastico 2018/2019, era in servizio a tempo determinato presso la scuola elementare di **OMISSIS**, con la qualifica di insegnante di religione e, per il tramite di detto ente, in data **OMISSIS**/2019, ha presentato domanda affinché, previo accertamento della propria invalidità civile, le venisse riconosciuto il diritto a percepire la pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (**OMISSIS**/2019);

2. In data **OMISSIS**/.2019, la Commissione Medica di Verifica di L'Aquila, dopo aver sottoposto a visita medico-legale la ricorrente, ha adottato nei confronti della stessa il seguente provvedimento: *“non idonea temporaneamente al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo proprio di inquadramento (docente) fino al **OMISSIS**/2020. Sì, idoneo a compiti di supporto para-didattici ed amministrativi, Controindicare mansioni a maggiori stress psichico. Non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa /Legge 335/1995)”*;

3. Avverso tale decisione, notificata in data 29.08.2019, veniva proposto dalla ricorrente ricorso alla Commissione Medica di Seconda Istanza del Ministero della Difesa - Roma, in data **OMISSIS**/2019, con lettera protocollo n. **OMISSIS**, del **OMISSIS**/.2019, in quanto le patologie di cui era affetta la rendevano inidonea al servizio in modo permanente e definitivo e la stessa si trovava nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (**OMISSIS**/2019);

4. La Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza di Roma, con il verbale dell'

OMISSIS/2019, formulava nei confronti della ricorrente il seguente giudizio

medico-legale: “1) *non idonea permanentemente, in modo assoluto, al servizio (e a proficuo lavoro ove previsto dai rispettivi ordinamenti), come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55-octies del D. Lgs. 165/2001, a decorrere dall’* **OMISSIS**/2019. 2) *la non idoneità permanente assoluta è determinata in prevalenza da infermità che, sulla base degli atti, non risultano oggetto di accertamento ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio”*.

In seguito, la sede Inps di **OMISSIS** comunicava alla ricorrente che la richiesta di pensione di inabilità non le veniva accolta in quanto l’invalidità sarebbe sopraggiunta dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

5. Tale affermazione sarebbe destituita di fondamento in quanto la ricorrente era stata riconosciuta invalida nella misura del 100% fin dal **OMISSIS**/2018 con decreto di omologa del 21.12.2018 del Tribunale di Teramo e successivamente tale invalidità nella misura del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa era stata anche confermato dal Centro Medico Legale Inps di **OMISSIS**; inoltre alla ricorrente veniva riconosciuta addirittura anche il diritto all’indennità di accompagnamento, nonché, il riconoscimento quale persona handicappata in situazione di gravità con decorrenza a partire dal **OMISSIS**/2019 con decreto di omologa del 20.05.2021;

6. Nel ricorso introduttivo la ricorrente ha riferito che sarebbe stata affetta fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa dalle seguenti patologie:

“depressione maggiore di grado severo, associata al declino cognitivo, malattia di Parkinson (stadio 4 della scala di Hoehn e Yahr), con severo impegno funzionale e gravi difficoltà nella deambulazione autonoma, esiti di quadrantectomia e successiva radioterapia per carcinoma duttale infiltrante della mammella destra in follow-up clinico-strumentale semestrale, esiti di fratture traumatiche dell’ala sacrale sx e branca ischio-pubica bilaterale”. Ne deriverebbe che

la ricorrente ritiene di essere meritevole di beneficiare della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25.05.2019 e, nella considerazione, che la ricorrente, alla data di presentazione della domanda amministrativa della pensione di inabilità era in servizio, alla stessa dovrebbe essere riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (**OMISSIS**/.2019);

7. La ricorrente ha pertanto concluso che, previa nomina di una CTU medico legale sulla sua persona diretta ad accertare l'inabilità al lavoro al 100% fin dalla data della domanda amministrativa del **OMISSIS**/2019, questo Giudice accerti che la stessa era ed è affetta da patologie tali da renderla nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa con decorrenza **OMISSIS**/2019 (data della domanda amministrativa); dichiarare pertanto che la stessa deve essere riconosciuta invalida nella suddetta misura con decorrenza dalla data della domanda amministrativa; e, per l'effetto, ricorrendo tutte le condizioni di legge, condannare l'Inps - sede di **OMISSIS**, alla liquidazione in suo favore della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, dalla data della domanda in via amministrativa (**OMISSIS**/2019); e di condannare l'Inps al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

8. Con memoria di costituzione del 6 marzo 2023 l'INPS, dopo aver illustrato la normativa in tema di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. 335/1995, ha rappresentato che se la Commissione di 2a istanza ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti clinici e medico legali perché la ricorrente potesse riprendere il servizio come docente e che sulla base del suddetto “verbale modello BL/S – n. **OMISSIS**,

datato **OMISSIS/2019**”, la ricorrente ha, quindi, presentato, in data **OMISSIS/2020**, la domanda di “pensione di inabilità a proficuo lavoro”, è pur vero che detta domanda è stata però necessariamente rigettata dall’Istituto per insussistenza dei presupposti di legge, ex art. 42 del DPR n. 1092/1973, giacché detta norma prevede i seguenti requisiti: 1) riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni Mediche di Verifica dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi proficuo lavoro; 2) anzianità contributiva di almeno 15 anni di servizio; 3) cessazione del rapporto lavorativo per dispensa dal servizio per inabilità. Atteso che nel caso della ricorrente non sarebbe intervenuta alcuna risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa, essendo la stessa cessata dal servizio per fine incarico, l’Istituto non ha potuto che rigettare detta istanza. Successivamente, in data **OMISSIS/2021**, l’interessata ha proposto una nuova domanda di pensione di inabilità, questa volta ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 335/95, ugualmente fondata sul medesimo verbale dell’**OMISSIS/2019**, già allegato all’istanza precedentemente respinta. Anche in questo caso la sede INPS non ha potuto che rigettare la domanda della ricorrente, giacché - dall’esame del verbale BL/S n. **OMISSIS** – non è risultata una condizione di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”, richiesta dall’art. 2, comma 12, della legge 335/95, dal momento che l’interessata è stata giudicata “non idonea permanentemente, in modo assoluto, al servizio come dipendente di pubblica amministrazione, ex art 55-octies del D. Lgs. n. 165/2001”, non già come persona che versa in una situazione di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”;

9. L’Istituto ha concluso chiedendo a questo Giudice di rigettare la domanda della ricorrente perché inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata; di

rigettare, in ogni caso, l'istanza di espletamento di CTU medico – legale; in subordine, nel caso di riconoscimento del diritto alla richiesta pensione, in ordine agli accessori, di applicare l'art. 16 comma 6 legge 412/91, che vieta il cumulo tra interessi e rivalutazione, mandando l'INPS esente dalla rifusione delle spese processuali, stante la sostanziale estraneità dell'Istituto all'intervenuto procedimento amministrativo di accertamento medico – legale;

10. Questo Giudice, ritenendo necessario, ai fini del decidere, acquisire un motivato parere medico legale, in grado di approfondire nei suoi esatti termini la questione, di natura squisitamente tecnica, con particolare riguardo al seguente quesito: “sussistenza del requisito della “inabilità a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dall'art. 2, comma 12, l. 335/95, e di indicare la data della probabile insorgenza”, ha conferito incarico, con ordinanza 8/2023, all'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute;

11. A seguito della comunicazione del **OMISSIS**/2023 con la quale l'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute ha comunicato di poter adempiere solo entro il 4 trimestre 2024, questo giudice, con ordinanza n. 16/2023, ha disposto la revoca dell'incarico all'Ufficio Medico Legale, attesa l'impossibilità dello stesso di adempiere all'incombente istruttorio entro tempi ragionevoli e, contestualmente, ha ordinato l'espletamento del supplemento d'istruttoria al Collegio Medico Legale, chiedendo di verificare la: *“sussistenza del requisito della “inabilità a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dall'art. 2, comma 12, l. 335/95, e di indicare la data della probabile insorgenza”;*

12. In data **OMISSIS**/2024 il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti è stato depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale;

13. In data odierna, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo

Giuliana, presenti l'Avv. Di Tommaso Cecilia Luana, su delega orale dell'avv.

Scipioni per la ricorrente, che si è riportata alle conclusioni contenute nel proprio

ricorso introduttivo, e l'Avv. Capannolo, per l'Inps, che ha chiesto il rigetto del

ricorso, contestando la CTU, la causa, dunque, è stata trattata e decisa.

Considerato in

DIRITTO

1. In primis, si rileva che non sussistono le condizioni per lo svolgimento di ulteriore

attività istruttoria. Difatti, la *res litigiosa* appare matura per la decisione ed

interamente definita sotto il profilo medico legale, come appresso precisato.

Il ricorso appare fondato.

Occorre preliminarmente ricordare che, come già a suo tempo precisato dalle

Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 10/QM/2007 depositata in data

22 novembre 2007, da lungo tempo, la legislazione ha previsto specificamente la

facoltà, per il Giudice pensionistico della Corte dei conti, di richiedere “pareri” al

Collegio Medico legale del Ministero della Difesa (art. 12 della legge 11 marzo

1926, n. 416), e alla Sezione di tale Collegio istituito presso la sede centrale di

questa Corte in Roma (art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 913),

nonché agli organi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 ottobre 1984,

n. 658 quale operante in virtù del richiamo di cui all'art. 1, terzo comma, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge

14 gennaio 1994, n. 19 (“ospedali militari o civili aventi sede nella regione”), oltre

che - al pari di altri “organi giudiziari” - a collegi medici istituiti presso il Ministero

della Salute (art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993, n. 266, quale aggiunto dall'art. 52

della legge 16 gennaio 2003, n. 3); in aggiunta, al Giudice pensionistico è stata

infine riconosciuta la facoltà ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 26 del regio

decreto 13 agosto 1933 n. 1038, 73 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 453 del 1993, di disporre consulenze tecniche d'ufficio secondo le norme del Codice di procedura civile, affidandole a professionisti privati; la suesposta, risalente disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; - per quanto qui precipuamente rileva, la disciplina codicistica di riferimento si rinviene agli artt. 23, 97 e 166; - giova puntualizzare, tuttavia, che l'art. 97 prevede testualmente che il Giudice “nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche”; - la nomina del consulente tecnico, quindi, è alternativa rispetto alla possibilità di avvalersi, in generale, delle “strutture ed organismi tecnici di amministrazioni pubbliche” (così come per la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione); - per quanto riguarda, specificamente, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso la Corte dei conti, essa trova oggi disciplina nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 23 marzo 2010, n. 66 (art. 189); - lo scopo legislativo, ritenuto dunque meritevole a tutt'oggi, è proprio quello di mettere a disposizione del Giudice contabile un organo tecnico particolarmente qualificato, a composizione collegiale (dunque con maggior garanzia di obiettività e miglior “copertura” specialistica), interpellabile senza particolari formalità e senza aggravio di oneri economici e procedurali per le parti, essendo stabilmente incardinato presso la stessa autorità giurisdizionale, (anche nell'ottica della continuità e della uniformità valutativa dei pareri medico legali resi, peraltro mai vincolanti per il giudice); - è evidente che la disciplina applicabile ai pareri resi dagli organi pubblici di consulenza medico-legale (e, *in primis*, della Sezione Speciale) si differenzia, in ragione della speciale

fonte normativa e della peculiare natura degli organi, rispetto a quella prevista dal Codice di procedura civile e dal Codice della giustizia contabile per i consulenti tecnici d'ufficio in senso proprio (a titolo di mero esempio: le commissioni mediche non prestano giuramento in udienza; non percepiscono onorari; non comunicano previamente la propria relazione alle parti per acquisirne le osservazioni prima del deposito nel fascicolo; ecc.); del resto, si tratta di questioni a suo tempo già affrontate ed efficacemente sviscerate anche in sede di legittimità costituzionale, su cui non è il caso di soffermarsi ulteriormente (v. C. Cost., ordinanze 131 del 1998, 248 del 2007, 194 del 2012).

Il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti appare attendibile, coerente, oltremodo esauriente e adeguatamente motivato.

Nel merito della controversia, questo Giudice ha espressamente richiesto, con l'ordinanza n. 16/2023, all'organo consulenziale, di chiarire, previo esame della intera documentazione allegata, la sussistenza del requisito della *"inabilità a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dall'art. 2, comma 12, l. 335/95, e di indicare la data della probabile insorgenza*, alla luce di tutta la documentazione sanitaria versata in atti, nessuna esclusa.

Questo Giudice non ha motivo di disattendere le conclusioni raggiunte dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.

Lo stesso, infatti, dopo aver attentamente esaminato la documentazione sanitaria ed amministrativa prodotta dal ricorrente e quella presente in atti, dopo aver dato atto delle caratteristiche e delle cause della patologia del disturbo del morbo di Parkinson, ha affermato testualmente: *"..Ebbene, nel caso in rassegna, la OMISSIS, in base a quanto oggettivato nell'anamnesi e nell'esame obiettivo della visita medico collegiale presso al CMV di L'Aquila, si trovava, già alla data dell' OMISSIS, 2018 (vgs. Certificato*

UOC Neurologia del PO di **OMISSIS**) allo stadio IV di malattia in base alla classificazione di Hoehn e Yahr inspiegabilmente ricondotta nel g. d. ad un terzo stadio (tale classificazione è comunemente usata per descrivere i sintomi della progressione della malattia di Parkinson originariamente pubblicata nel 1967 sulla rivista Neurology da Melvin Yahr e Margaret Hoehn e successivamente modificata, con l'aggiunta degli stadi 1,5 e 2,5 che descrivono il decorso intermedio della malattia). Lo stadio IV di interesse prevede una malattia con grave disabilità, dove il soggetto è in grado ancora di camminare e stare in piedi ma con assistenza, come tra l'altro descritto nella parte dell'esame obiettivo. La presente condizione, in aggiunta al documentato stato psichico importante, delinea, senza alcun dubbio nella ricorrente, una condizione psico-fisica estremamente invalidante che a parere della scrivente Collegio non lascia alcuna residua performance in campo lavorativo. Vieppiù che, in base alla ricostruzione documentale, la suddetta inabilità "assoluta e permanente" era già preesistente all'atto della visita medico-legale presso la CMV di L'Aquila e senz'alcun dubbio in grado di soddisfare quelli che sono i requisiti della normativa di riferimento, ossia dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (**OMISSIS**/2019).

PARERE MEDICO LEGALE : "Sulla base di tali considerazioni questa Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, esprime parere che: "la Sig.ra **OMISSIS** fosse da ritenere "inabile a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dall'art. 2, comma 12, L. 335/95 a far data dalla domanda amministrativa, ossia del **OMISSIS**/.2019".

Pertanto, il Collegio Medico Legale, in aderenza alle richieste di questo Giudice, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente, dopo approfondite valutazioni, ha accertato la sussistenza del requisito della inabilità a qualsiasi attività lavorativa, così come previsto dall'art. 2, comma 12, L. n. 335/95 a far data dalla domanda amministrativa, ossia del **OMISSIS**/.2019.

Le conclusioni, come brevemente riassunte, paiono a questo Giudice

pienamente condivisibili.

Questo Giudice ritiene che il parere sia convincente, persuasivamente motivato e meritevole di essere integralmente fatto proprio, nell'analisi e nelle conclusioni; in particolare, le considerazioni svolte dal Collegio Medico Legale appaiono il frutto di un percorso logico e scientifico ben strutturato, perfettamente aderente ai fatti di causa.

Venendo al merito, dev'essere verificata la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni richieste dall'art. 2, comma 12, l. n. 335/95. Detta disposizione attribuisce ai dipendenti civili trattamento pensionistico d'inabilità nell'ipotesi di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio laddove l'interessato si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. A tal proposito, l'inabilità al servizio consegue generalmente ad un grado di invalidità superiore al 60%.

Dalle richiamate valutazioni peritali si evince, pertanto, la sussistenza dei requisiti legittimanti l'attribuzione dell'invocato trattamento pensionistico. Le stesse appaiono, in questa sede condivisibili, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da esauriente e congrua motivazione, né alcun elemento per un diverso convincimento può desumersi dalla documentazione riversata in atti.

Pertanto, questo Giudice, in accoglimento della formulata domanda, previo accertamento del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a partire dal **OMISSIS**/.2019, riconosce in favore della **OMISSIS**, e a carico dell'INPS, il diritto all'attribuzione del trattamento pensionistico d'inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335/95.

2. Considerati l'esito, lo svolgimento e la natura della lite, sussistono le ragioni, per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva: **ACCOGLIE** il ricorso della ricorrente in quanto *inabile a qualsiasi attività lavorativa così come previsto dall' art. 2, comma 12, L. n. 335/95 a far data dalla domanda amministrativa, ossia del 01/01/2019*", oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda in via amministrativa.

Compensa le spese.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Depositata in segreteria il 09/12/2024.

Il Giudice

Stefano Grossi

(f.to digitalmente)